

**PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI SPERIMENTAZIONI
PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
NEI SETTORI DEL TERZIARIO, DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI
(in applicazione della DGR 19432 del 19.11.04)**

TRA

La Regione Lombardia

E

Confcommercio e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL,

Le Parti, premesso che

- la Legge 14 febbraio 2003, n. 30 in materia di occupazione e mercato del lavoro ed il Decreto Legislativo di attuazione del 10 settembre 2003 n. 276 intervengono sulla materia dell'apprendistato, introducendo tre tipologie, secondo le previsioni degli articoli 48, 49 e 50 del decreto stesso;
- in data 2 luglio 2004 è stato siglato tra Confcommercio e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi
- la Giunta Regionale della Regione ha approvato con deliberazione n. 19432 del 19.11.2004 la decisione di avviare, per un periodo di due anni, l'attuazione dell'apprendistato professionalizzante previsto dall'art. 49 del D.lgs. n. 276/03 attraverso la sperimentazione di percorsi finalizzati alla elaborazione, alla valutazione ed alla validazione di modelli di intervento (profili formativi, modalità di certificazione dei crediti nonché modalità di eventuale riconoscimento dei titoli);
- le sperimentazioni sopra richiamate saranno utilizzate dalla Regione Lombardia per la formulazione della regolamentazione delle nuove tipologie di apprendistato;

intendono definire, con la presente Intesa, gli obiettivi e i contenuti sotto indicati per la realizzazione delle sperimentazione dell'applicazione dell'Apprendistato professionalizzante (art. 49 D.Lgs. 276/03) nei settori del terziario, della distribuzione e dei servizi

1. Obiettivi

Le Parti firmatarie individuano quali obiettivi prioritari e qualificanti della sperimentazione del nuovo apprendistato:

- a. L'elaborazione di regole condivise relative all'attuazione dei percorsi formativi connessi all'applicazione dell'istituto dell'apprendistato professionalizzante (art. 49 del D.Lgs. 276/03)
- b. La definizione condivisa dei contenuti dei profili formativi relativi tanto all'attività di formazione formale quanto alla formazione non formale
- c. la definizione di modalità di certificazione delle competenze in correlazione alla definizione dei profili formativi ed alla loro regolamentazione, ovvero alla costruzione del sistema regionale delle qualifiche
- d. l'individuazione degli standard di riferimento per la definizione delle competenze dei tutor aziendali
- e. l'individuazione di criteri e requisiti di riferimento relativi alla capacità formativa delle imprese

2. Contenuti

Le Parti, per quanto attiene l'apprendistato professionalizzante di cui all'art. 49, al fine di renderne possibile la sperimentazione, fissano i seguenti riferimenti iniziali, che costituiranno la base per le specifiche elaborazioni ed implementazioni necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui al punto 1:

- Piano Formativo Individuale: è il percorso formativo dell'apprendista, reso esplicito per tutta la durata del contratto di apprendistato, sia per la formazione presso l'istituzione formativa che per la formazione in azienda ed è definito in termini di obiettivi formativi. In tale ambito è definito altresì il rapporto di collaborazione tra l'impresa ed l'istituzione formativa esterna ed in particolare il costante rapporto tra il tutor aziendale e il tutor formativo esterno.
- Profilo formativo:

- è definito tenendo conto delle indagini nazionali e regionali sui fabbisogni formativi svolte dagli Enti Bilaterali e del Repertorio nazionale delle professioni attualmente in fase di costituzione, nonché delle indicazioni della Regione Lombardia;
 - è determinato in termini di durata complessiva delle attività formative (formali e non formali), modalità di erogazione e requisiti dei soggetti formativi;
 - la sperimentazione prenderà le mosse dall'adozione dei "Contenuti formativi a carattere professionalizzante di tipo tecnico scientifico ed operativo per gli apprendisti dei settori terziario, distribuzione e servizi e turismo", redatto con l'assistenza tecnica dell'ISFOL e approvato dalla Commissione Nazionale presso il Ministero del Lavoro, costituita ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro del 20 maggio 1999, n.179;
 - gli ulteriori e nuovi profili formativi non contemplati dal documento sopra citato dovranno essere preventivamente sottoposti ad una valutazione di adeguatezza e coerenza con la sperimentazione da parte del Gruppo Tecnico di cui al successivo punto 3;
 - in coerenza con i diversi profili formativi dovranno essere individuate la durata della formazione formale ed il rapporto di integrazione con la formazione non formale (nel complesso non inferiore a 120 ore annuali);
 - la parte relativa alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro sarà erogata all'inizio del rapporto di lavoro.
- Formazione per il tutor aziendale: ha durata non inferiore a 12 ore e non superiore a 24 ore. La formazione è finalizzata all'approfondimento dei compiti specifici, in particolare la definizione e la gestione del Piano formativo individuale nonché al rafforzamento dei requisiti e delle funzioni previsti dal D.M. del 28/02/2000.
 - Certificazione del percorso formativo: fermo restando la possibilità per l'impresa di riconoscere all'apprendista, ai soli fini contrattuali e di legge, l'inquadramento conseguito al termine del contratto di apprendistato, la certificazione delle competenze acquisite dall'apprendista nel percorso formativo formale e non formale avviene mediante:

- attestazione di frequenza, rilasciata dall'istituzione formativa e dall'azienda, anche ai fini del riconoscimento dei crediti formativi agli apprendisti che non conseguono la qualifica finale;
 - certificazione delle competenze: effettuata secondo le metodologie attualmente in fase di definizione a livello regionale e nel rispetto di quanto stabilito nell'Accordo in Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali del 18 febbraio 2000 e nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31 maggio 2001;
 - qualifica professionale, rilasciata secondo le norme vigenti e le Indicazioni regionali.
- Individuazione delle aziende interessate: la presente sperimentazione possono partecipare i datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, applichino e rispettino integralmente il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi sottoscritto il 2 luglio 2004 tra Concommercio e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL; nell'ambito della sperimentazione possono essere ricompresi i contratti di apprendistato già stipulati che si conformino alle indicazioni contenute nel presente protocollo d'intesa.
 - Individuazione delle istituzioni formative: possono partecipare alla sperimentazione le istituzioni formative attraverso le proprie sedi operative accreditate per la macrotipologia C – formazione continua e permanente ai sensi della D.G.R. 6251/01 "Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento" e successive modifiche e integrazioni (D.G.R. n° 13083 del 23-05-2003 e D.D.G. n° 8498 del 26-05-2003).

3. Gruppo Tecnico

La valutazione ed il governo operativo della sperimentazione di cui al presente accordo sarà effettuata dal tavolo tecnico all'uopo costituito dal Direttore Generale FIL della Regione Lombardia ai sensi della DGR 19432 del 19.11.04, composto da rappresentanti delle Parti firmatarie; in particolare, sarà compito del tavolo tecnico esprimersi in merito a:

- contenuti dei progetti formativi
- definizione del modello di Piano Formativo Individuale
- modalità di svolgimento della formazione per il tutor aziendale

- definizione di modalità e criteri per la certificazione del percorso formativo e registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo
- individuazione di criteri e requisiti per la partecipazione delle imprese alla formazione formale
- individuazione di modalità e procedure per l'erogazione del voucher formativo
- verifica dello stato di avanzamento della sperimentazione ed eventuali interventi di adeguamento e integrazione.

Il monitoraggio delle sperimentazioni realizzate ai sensi del presente accordo è effettuato dalla Regione Lombardia nell'ambito della Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e nel Comitato Istituzionale di Coordinamento.

La sperimentazione di cui al presente protocollo ha una durata di due anni. Il presente protocollo potrà essere modificato a seguito di eventuali variazioni normative e/o di accordi a livello nazionale. La sperimentazione avrà comunque termine all'entrata in vigore della legislazione regionale che dovrà dettare i profili formativi del nuovo apprendistato, ferma restando la validità dei contratti di apprendistato stipulati a tale data.

Milano,

Letto e sottoscritto:

Regione Lombardia _____

Confcommercio _____

Filcams-CGIL _____

Fisascat-CISL _____

Uiltucs-UIL C.G.I.L _____